

Rev. dr. iust. e proc. 1983, 3

del. 10

5

672

GIURISPRUDENZA ITALIANA

7

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza 21 gennaio 1983

Presidente, BEGNUDELLI - Consigliere Rel., DE ANNA - P.M., VILLACARA (concl. conf.)

Holzindustrie Schweighofer GmbH e Co. KG (avv. Cevidalli, Trentinaglia) contro Mussati s.p.a. (avv. Lizier, Bonioli).

Ai sensi dell'art. 1 n. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 si intendono quali sentenze arbitrali non soltanto le sentenze pronunciate da arbitri nominati per casi determinati, ma anche quelle rese da un organo permanente di arbitrato, quale il Tribunale arbitrale della Borsa merci di Vienna, ben distinti dagli organi della giurisdizione ordinaria austriaca.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, la Ditta «Holzindustrie Schweighofer Gesellschaft m.b.H. e Co. KG» — con sede in Brand (Austria) — conveniva in giudizio, innanzi a questa Corte, la Ditta «Mussati s.p.a.» per sentir «dichiarare l'efficacia e l'esecutorietà in Italia della sentenza 18 novembre 1981 emessa dal Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna *inter partes* in atti» (sentenza notificata il 20 novembre 1981 e passata in giudicato), e ciò in applicazione delle norme contenute nella convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62. Produceva in giudizio quattro documenti.

La società convenuta, costituendosi, pur riconoscendo esser «pacifico in causa lo svolgersi degli eventi così come descritti dall'attrice», contestava invece che il lodo arbitrale in questione potesse essere reso esecutivo in Italia, in quanto esso appariva «rivestire contestualmente caratteristiche proprie del provvedimento giurisdizionale ed altresì ibridamente le caratteristiche di un lodo arbitrale», sì da scaturirne un *monstrum* giuridico processuale; il quale non era delibabile come sentenza, ai sensi dell'art. 797 cod. proc. civ., e neppure come «arbitrato» (a norma della convenzione internazionale invocata dall'attrice), atteso che il lodo risultava pronunciato non già da arbitri nominati dalle parti, ma da un organo giudiziario precostituito. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.

Interveniva nel processo (*ex art. 796 u.p. cod. proc. civ.*) il Pubblico Ministero, il quale esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda dell'attrice.

Precisate le conclusioni definitive, come in epigrafe trascritte, la causa veniva portata all'esame del collegio, che l'ha trattenuta per la decisione nell'odierna udienza di discussione.

WWW.LEGGEONLINE.ORG

M
è fun
chiest
primo
tale se
Bonif
della
P.
ment
italiar
bisogn
civ. e
1958
resa e
in qu
C
l'unic
narra
—
si int
cuzio
deter
quali
—
indul
denza
organ
—
essen
pubb
Trib
la so
nico
pete
venn
nell
inte
in c
del.
e p
fatt
visa
23.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Si osserva preliminarmente che questa Corte è funzionalmente e territorialmente competente a decidere in ordine alla chiesta delibazione della sentenza arbitrale straniera, ai sensi dell'art. 796, primo comma cod. proc. civ. (richiamato dal successivo art. 800), in quanto tale sentenza è suscettibile di avere giuridica attuazione in un comune (San Bonifacio, sede della società convenuta) compreso nell'ambito del distretto della Corte stessa.

Passando, quindi, all'esame delle condizioni richieste dal nostro ordinamento per il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio della Repubblica italiana della sentenza arbitrale straniera in questione, occorre rilevare che bisogna aver riguardo alle disposizioni richiamate dall'art. 800 cod. proc. civ. ed a quelle contenute nella convenzione di New York del 10 giugno 1958 (alla quale l'Austria aveva aderito il 2 maggio 1961 e che è stata resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62), le quali ultime, in quanto di natura speciale, prevalgono su quelle di generale applicazione.

Ciò chiarito, la Corte osserva che è certamente priva di fondamento l'unica eccezione sollevata dalla convenuta (e di cui si è già fatto cenno in narrativa), agevole essendo rilevare:

— che, ai sensi dell'art. 1 n. 2 della citata convenzione di New York, si intendono quali «sentenze arbitrali» (oggetto di riconoscimento e di esecuzione) non soltanto le sentenze pronunciate da arbitri nominati per casi determinati, quanto pure quelle rese da organi permanenti di arbitrato, ai quali le parti abbiano fatto ricorso;

— che il Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna costituisce indubbiamente — siccome riconosciuto da ormai consolidata giurisprudenza di merito — un organo permanente di arbitrato (ben distinto dagli organi della giurisdizione ordinaria austriaca);

— che al giudizio di tale Tribunale gli odierni contendenti risultano essersi sottoposti, siccome è dato rilevare (v. doc. 2 att.) dal verbale della pubblica udienza di discussione del 18 novembre 1981 (svoltasi innanzi al Tribunale arbitrale medesimo), nella quale, oltre all'attrice, comparve per la società convenuta il presidente del consiglio di amministrazione Domenico Mussati (debitamente assistito), che riconobbe espressamente la competenza di detto organo arbitrale per i due procedimenti in corso (che vennero riuniti) ed inoltre anche la fondatezza delle pretese dell'attrice, nella misura da quest'ultima ridotta a 1.350.000 scellini austriaci (oltre agli interessi del 13,5% annuali, a decorrere dal 31 dicembre 1981).

Occorre, peraltro, considerare che, con la sentenza 18 novembre 1981 in questione, il collegio arbitrale, sulla base sia delle prodotte convenzioni del... (relative a forniture di tronchi e di segati, parte delle quali non pagate e parte pagate con ritardo), sia dell'esplicito riconoscimento come innanzi fatto in udienza dalla convenuta ditta Mussati s.p.a., ha innanzi tutto ravvisato la propria competenza a decidere (avendo le parti concordato di de-

mandare ad esso organo arbitrale la soluzione delle controversie derivanti dalle pattuite forniture) ed ha, quindi, dichiarato la ditta Mussati s.p.a. obbligata a pagare all'attrice «Holzindustrie Schweighofer Ges. m.b.H. e Co. KG» l'importo di 1.350.000 scellini austriaci entro il 31 dicembre 1981, a pena di esecuzione e con gli interessi di mora del 13,5% annui sul capitale scoperto, in caso di ritardo nel pagamento (v. doc. 3 att.).

La efficacia e la esecutività in Italia di tale lodo (che reca l'annotazione del passaggio in giudicato, in data 10 dicembre 1981) — siccome chieste dall'attrice — non può essere rifiutata, atteso che la convenuta non ha provato (e neppure dedotto) l'esistenza di alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 5 n. 1 della accennata convenzione di New York, ed inoltre deve essere escluso (v. art. 5 n. 2) che, secondo la legge italiana, la indicata controversia non fosse compromettibile in arbitri o che, comunque, la chiesta delibazione risulti contraria all'ordine pubblico interno italiano (v. Cass. 15 aprile 1980 n. 2448).

Per cui, in definitiva, deve trovare accoglimento la domanda proposta dall'attrice, la quale ultima ha assolto — come la convenuta non contesta — all'onere (impostole dall'art. 4 della detta convenzione) di produrre in giudizio la copia autentica sia della sentenza arbitrale in questione, che del compromesso (v. verbale del 18 novembre 1981) sottoscritto dalle parti, con relativa traduzione in italiano certificata conforme da un traduttore ufficiale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.

P. Q. M., definitivamente giudicando nella causa promossa come in epigrafe e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara l'efficacia e l'esecutività, nel territorio della Repubblica italiana, della sentenza pronunciata il 18 novembre 1981 *inter partes* dal Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna; 2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese e le competenze di lite...